



REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI CONSIGLI DI QUARTIERE E DELLE O DEI PRESIDENTI

(Delibera del Consiglio Comunale n. 1478 del 16.11.1998, modificata con Delibere del Consiglio Comunale n. 367 del 09.12.2002, n. 617 del 24.11.2003, n. 53 del 19.04.2004 e n. 47 del 30.09.2013, modificata da deliberazione n. 5 del 14.01.2019)

CAPO I : Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto e disciplina applicabile)

1. Il presente regolamento disciplina l'elezione dei Consigli di Quartiere e delle o dei Presidenti dei Consigli di Quartiere.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni in vigore per l'elezione del Consiglio Comunale.

Art. 2

(Elettorato attivo e passivo)

1. Sono elettrici ed elettori del Consiglio di Quartiere e della o del Presidente:
 - a. tutte le iscritte e gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni ricomprese nel rispettivo territorio;
 - b. tutte le cittadine e i cittadini stranieri provenienti da paesi appartenenti all'Unione Europea iscritti nella lista elettorale aggiunta di cui al comma successivo.
2. Le cittadine e i cittadini stranieri provenienti da paesi appartenenti all'Unione Europea, sono iscritte e iscritti in una apposita lista elettorale aggiunta e vi restano iscritte e iscritti fino a quando non incorrano nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo ai sensi della legislazione vigente.
3. Sono eleggibili alla carica di Consigliera e Consigliere di Quartiere e di Presidente del Consiglio di Quartiere tutte e tutti coloro che sono in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliera e Consigliere comunale, e i soggetti di cui al precedente comma 2, per i quali non ricorrono le cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e sospensione previste dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto comunale.

CAPO II: Disposizioni relative al procedimento elettorale ed alla prima seduta

Art. 3

(Modalità di elezione dei Consigli di Quartiere e delle o dei Presidenti)

1. I Consigli di Quartiere le e i Presidenti sono elette ed eletti, con sistema maggioritario e contestualmente, in un unico turno e a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.
2. L'elezione delle Consigliere e dei Consiglieri di Quartiere si effettua sulla base di liste plurinominali di quartiere. Le liste devono comprendere un numero di candidate e di

candidati non superiore al numero delle Consigliere e dei Consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi. Nella composizione delle liste è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. In caso contrario la lista è ridotta cancellando i nomi delle candidate e dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista.

Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidate o candidati inferiore a quello minimo prescritto, è riusata.

3. Ciascuna candidata o candidato alla carica di Presidente deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio di Quartiere. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

La scheda per l'elezione della o del Presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi delle e dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, sotto ai quali sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui la candidata o il candidato è collegato. Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3 (tre).

4. Ciascuna elettrici e ciascun elettore può, con un unico voto, votare per una o un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste ad essa o ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

Ciascuna elettrici e ciascun elettore può altresì votare per una o un candidato alla carica di Presidente tracciando un segno sul relativo rettangolo e il voto si estenderà alla lista collegata; nel caso di più liste collegate in coalizione i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel Quartiere.

Il voto è valido anche se si appone il segno su una od un candidato alla carica di Presidente e sulla lista o su una delle liste collegate.

Non è ammesso il voto disgiunto ossia votare per una od un candidato alla carica di Presidente e per una lista collegata ad un'altra o ad un altro Presidente; in questo caso la scheda è annullata e nulli sono i voti espressi sia alla od al Presidente che alla lista nonché le eventuali preferenze alle od ai candidati.

Ciascuna elettrici e ciascun elettore può inoltre esprimere, nelle apposite righe poste a fianco del contrassegno, uno o due voti di preferenza scrivendo il cognome di non più di due candidati al Consiglio di Quartiere della lista da lui prescelta. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Nel caso di sola espressione della o delle preferenze alle o ai candidati al Consiglio di Quartiere il voto si estende alla relativa lista ed alla o al Presidente ad essa collegato.

5. I seggi di ciascuna lista o coalizione di liste collegate sono attribuiti con sistema proporzionale corretto con premio di maggioranza, secondo le disposizioni previste all'art. 7.

6. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto meno del 3 (tre) per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna **coalizione** di liste che abbia superato tale soglia.

Art. 4

(Sottoscrizione delle liste)

1. La dichiarazione di presentazione delle liste delle candidate e dei candidati all'elezione del Consiglio di Quartiere deve essere sottoscritta da non meno di duecento e da non più di cinquecento elettrici ed elettori del quartiere.

2. Ove si svolgano contemporaneamente a quelle per il Consiglio Comunale e nel caso in cui i contrassegni delle liste siano identici, la raccolta delle sottoscrizioni delle liste

presentate per le elezioni del Consiglio Comunale vale anche per quelle dei Consigli di Quartiere; nello stesso caso la presentazione del modello del contrassegno, purché identico, di liste già presentate per le elezioni del Consiglio Comunale non è richiesta.

3. Nessuna elettrici o elettore può sottoscrivere più di una lista.

4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 3 comma 4 della legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni.

Art. 5

(Programma amministrativo)

1. Ogni lista, unitamente alle proprie candidate e candidati al Consiglio di Quartiere, deve dichiarare il collegamento ad una od un candidato alla carica di Presidente e presentare il programma amministrativo.

2. Il programma è presentato insieme alla lista dai rappresentanti della medesima ed è pubblicato nell'albo pretorio on-line del Comune.

La pubblicazione avrà luogo per tutta la durata del periodo elettorale.

Art. 6

(Collegamento tra liste)

1. Più liste di candidate e candidati all'elezione del Consiglio di Quartiere si considerano collegate quando i rappresentanti delle medesime presentano la o lo stesso candidato alla carica di Presidente e lo stesso programma amministrativo. A tal fine il programma è un unico documento sottoscritto di comune accordo dai rappresentanti delle liste collegate.

2. Il collegamento di più liste deve avvenire entro il termine ultimo di presentazione delle liste. Se la presentazione delle liste collegate avviene in tempi diversi, il collegamento è realizzato mediante la sottoscrizione del programma amministrativo già depositato da un'altra o altre liste e col consenso dei rappresentanti di queste.

3. Più liste che abbiano presentato ciascuna un proprio programma possono realizzare il collegamento fino allo spirare del termine ultimo di presentazione delle liste, a condizione che siano identici i contrassegni ed il collegamento fra le liste presenti in Consiglio Comunale, nel caso che le elezioni dei Consigli di Quartiere non coincidano con quelle del Consiglio Comunale, o presentati per il Consiglio Comunale, in caso di concomitanza elettorale. Diversamente si deve procedere ad una nuova raccolta di firme, ai sensi dell'art. 4 comma 1. Il programma sottoscritto di comune accordo tra i rappresentati delle liste

sostituisce a tutti gli effetti i programmi già presentati da ciascuna lista.

Art. 7

1. Per l'assegnazione del numero dei Consiglieri a ciascuna lista o a ciascuna coalizione di liste collegate alla o al candidato alla carica di Presidente, si procede con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti.

1.bis A tal fine, si divide il totale dei voti validi delle liste ammesse al riparto dei seggi per il numero dei seggi da assegnare. La cifra così ottenuta, senza considerare la parte decimale, costituisce il quoziente. Successivamente, si divide il numero dei voti validi

ottenuti da ciascuna lista singola, o da ciascuna coalizione di liste, per tale quoziente e si assegnano tanti seggi quanti sono i quozienti interi. Qualora rimangano ancora dei seggi da assegnare, si sommano i voti residui delle liste che hanno ottenuto dei seggi e i voti delle liste che non hanno ottenuto alcun seggio. Il totale dei voti validi così determinato viene diviso per il numero dei seggi ancora da assegnare, ottenendo così un nuovo quoziente. Si divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista, o coalizione di liste, per il quoziente, assegnando dapprima i seggi sulla base dei quozienti interi, e poi sulla base della graduatoria delle migliori parti decimali, fino all'assegnazione di tutti i seggi.

1.ter In caso di coalizioni, si procede analogamente sulla base di un quoziente di coalizione, ottenuto dividendo il totale dei voti validi delle liste di una coalizione per il numero dei seggi ad essa spettanti sulla base del calcolo effettuato nel comma precedente.

2. Effettuata l'assegnazione dei seggi sulla base di quanto previsto nel comma 1, si procede alla verifica dei seggi spettanti alla lista o alla coalizione di liste collegate alla o al candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale.

Alla lista o alla coalizione di liste collegate alla o al candidato alla carica di Presidente che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale, ma non abbia già conseguito, ai sensi del comma 1, almeno il 60 (sessanta) per cento dei seggi del consiglio, è attribuito il 60 (sessanta) per cento dei seggi assegnati al Consiglio con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi contenga una cifra decimale.

A tal fine, si procede analogamente con quanto previsto dal comma 1, con il metodo dei quozienti e dei migliori resti, effettuando calcoli distinti per le liste collegate alla o al Presidente che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale, e per l'insieme delle liste di minoranza. Nel caso sia una sola la lista collegata alla o al Presidente risultato eletto, ad essa spettano il 60% dei seggi.

3. Se nel corso delle operazioni di attribuzione dei seggi di cui ai commi precedenti si verificasse una condizione di parità nelle parti decimali utili alla assegnazione di un seggio, tale seggio verrà attribuito alla lista che nei valori assoluti abbia conseguito la maggiore cifra elettorale.

Art. 8

(Proclamazione degli eletti)

1. E' proclamata o proclamato eletto Presidente la o il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi.

2. Compite le operazioni di cui all'art. 7, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di Consigliera e di Consigliere le o i candidati alla carica di Presidente, non risultate o risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio; in caso di collegamento di più liste alla medesima o medesimo candidato alla carica di Presidente risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti alla coalizione di liste collegate.

3. Compite le operazioni di cui al comma 2, sono quindi proclamate e proclamati eletti Consiglieri di Quartiere le o i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

4. In caso di parità di cifra individuale sono proclamate e proclamati eletti le o i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Art. 9
(Data delle elezioni)

1. Fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 10, l'elezione dei Consigli di Quartiere e delle o dei Presidenti dei Consigli di Quartiere avviene in coincidenza con le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 10
(Scioglimento anticipato)

1. Quando vi sia stato scioglimento anticipato del Consiglio di Quartiere ai sensi dello Statuto, il Sindaco, entro trenta giorni dallo scioglimento, provvede a tutti gli adempimenti necessari all'effettuazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio medesimo e della o del Presidente, previa deliberazione consiliare.

2. E' fatto salvo il caso, previsto dallo Statuto stesso, in cui lo scioglimento del Consiglio avvenga dopo che sia trascorso un periodo maggiore o uguale ai 4/5 (quattro quinti) del mandato elettorale, caso in cui non si procede al rinnovo dell'organo.

3. Nell'ipotesi di scioglimento anticipato previsto dallo Statuto il Sindaco nomina una o un Commissario ad Acta il quale adotta gli atti di competenza dei disciolti Organi dei Quartieri. Il Sindaco determina inoltre il compenso da corrispondere alla o al Commissario ad Acta.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 1 le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Quartiere e della o del Presidente sono indette in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno successivi all'avvenuto scioglimento.

Art. 11
(Prima seduta)

1. Il Consiglio di Quartiere, nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione delle e degli eletti a norma delle disposizioni normative e statutarie vigenti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste.

Art. 12
(Disposizioni attuative)

1. Apposite disposizioni di attuazione del presente regolamento sono emanate dal Sindaco previo parere della Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali che deve esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento.

Art. 13
(Schede elettorali)

1. Il facsimile delle schede elettorali e tutti gli altri documenti, modelli e stampati necessari all'attività elettorale sono approvati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, sul modello di quelli utilizzati nelle elezioni del Consiglio Comunale.